



COO.2180.101.7.799942 / 322.123/2018/00045

Istruzione

- A**
- Rappresentanze svizzere all'estero
 - Autorità di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun
 - Organi di controllo alla frontiera

Gennaio

Luogo, data

Berna-Wabern, 6 settembre 2018 (16 gennaio 2023)

N.

322.123/2018/00045

Visto umanitario conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV

Gentili Signore e Signori,

A seguito della revisione del 14 giugno 2022, legata alla generazione automatica del modulo di rifiuto in ORBIS, questa direttiva è stata **riadottata il 16 gennaio 2023**.

Sono state apportate modifiche in particolare, al parere informale sulla valutazione delle possibilità (cfr. sezione 2), alle condizioni per la concessione di un visto umanitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'OEV (cfr. sezione 4) e all'esame da parte della rappresentanza diplomatica o consolare (cfr. sezione 5). Le disposizioni che si applicano solo ad alcune rappresentanze diplomatiche e consolari sono state eliminate dalla direttiva. Infine, è stato aggiunto un nuovo capitolo sulla partenza dallo Stato di residenza e l'ingresso in Svizzera (cfr. punto 11) e gli allegati 2 e 3 sono stati rivisti.

D'intesa con il DFAE, emaniamo le seguenti

ISTRUZIONI

1. Campo d'applicazione

Contestualmente alla revisione urgente della legge sull'asilo del 28 settembre 2012¹ è stato deciso di non più ammettere il deposito di domande di visto presso le ambasciate svizzere all'estero. Non si può tuttavia escludere che delle persone si presentino presso una rappresentanza svizzera all'estero per depositarvi una domanda d'entrata in Svizzera al fine di ottenere protezione da persecuzioni ai sensi del diritto in materia d'asilo. Queste domande di visto rientrano nel campo d'applicazione della presente istruzione. Si tratta di casi eccezionali. Di norma sono applicabili le condizioni ordinarie per il rilascio dei visti e l'autorizzazione dell'entrata.

La presente istruzione non si applica alle persone che entrano in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare.

2. Consulenza informale sulle opportunità

Nell'ambito di un breve colloquio di consulenza presso la rappresentanza svizzera all'estero o - se ci si aspetta una partenza immediata dall'area di pericolo - di un chiarimento preliminare scritto con la rappresentanza svizzera all'estero o con la SEM (divisione Ammissione Dimora) ai sensi di una consulenza informale sulle opportunità, svolto prima del deposito di una domanda, i richiedenti sono informati delle opportunità di successo di un'eventuale richiesta formale del visto. Questo servizio è disponibile soprattutto per le persone che soggiornano in un Paese senza rappresentanza svizzera. La consulenza informale sulle opportunità ha per unico scopo di fornire una valutazione provvisoria e non sostituisce in nessun caso una richiesta formale del visto.

3. Deposito della domanda

In deroga al numero 2.2.1 delle [Istruzioni Visti nazionali della SEM](#), la domanda di visto può eccezionalmente essere depositata presso una rappresentanza non competente per il luogo di domicilio del richiedente. Quest'ultimo utilizzerà il modulo di domanda per un visto di lunga durata (visto D); al numero 21 contrassegnerà la rubrica «Altro» aggiungendo la menzione «Visto umanitario».

4. Condizioni per il rilascio di un visto umanitario conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV

È possibile rilasciare un visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV se in un caso concreto si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese d'origine o di provenienza. L'interessato deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità²; di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente grave o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato. La richiesta di visto dev'essere esaminata alla luce della minaccia attuale, della situazione personale del

¹ RU 2012 5359.

² L'intervento delle autorità non è indispensabile laddove, nel quadro dell'esame della minaccia, si costata che la persona ha commesso azioni riprovevoli o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

richiedente nonché della situazione nello Stato di origine o di provenienza. Possono essere considerati anche altri fattori, come l'esistenza di legami con la Svizzera e le prospettive d'integrazione nel nostro Paese oppure l'impossibilità di sollecitare protezione in un altro Stato. **In particolare, l'attuale e stretto legame con la Svizzera è essenziale.**

5. Esame della rappresentanza

L'interessato o il suo rappresentante può presentare una domanda di visto scritta alla rappresentanza svizzera competente, indicando i motivi dell'ingresso in Svizzera sul modulo di richiesta del visto. La rappresentanza esaminerà i requisiti di ingresso in conformità con la sezione 4. Non è richiesta un'audizione formale. I richiedenti sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. Sono tenuti a fornire un resoconto completo e veritiero dei fatti. La rappresentanza all'estero è soggetta al principio di indagine meno approfondito. Il richiedente deve essere in grado di dimostrare di essere gravemente minacciato alla vita e all'incolumità fisica e che lo standard di prova è più elevato rispetto alla procedura di asilo. La rappresentanza non svolge quindi un'indagine approfondita o un'audizione ai sensi della legislazione sull'asilo. È sufficiente una valutazione sommaria. Se necessario, la rappresentanza all'estero organizzerà un controllo di sicurezza (Allegato 2).

Se la rappresentanza considera che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV o se nutre dubbi al proposito, registra in ORBIS i dati relativi alla richiesta (compresa la fotografia e le impronte digitali) e assegna la richiesta di visto alla SEM (n. 6). **La rappresentanza aggiunge un interno parere riguardante le condizioni d'entrata sotto forma di nota in ORBIS e inoltra gli atti alla SEM (come allegati a ORBIS o per corriere diplomatico).**

Prima di assegnare la richiesta alla SEM, la rappresentanza all'estero si assicura che siano stati svolti gli accertamenti rilevanti per il caso concreto secondo il processo definito nell'allegato 3 e che le informazioni rilevate siano state valutate di conseguenza, sempreché sia possibile farlo sul posto. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 38 OEV sulla competenza del DFAE nella procedura del visto.

Se la rappresentanza considera che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV, registra in ORBIS i dati relativi alla richiesta (compresa la fotografia e le impronte digitali) e rifiuta la domanda servendosi del formulario ad hoc, senza consultare la SEM (cfr. n. 9 e allegato 1).

Per la procedura di registrazione dei dati biometrici e per l'espletamento della verifica in AFIS (OR-AF) rimandiamo al numero 2.4 delle [Istruzioni Visti nazionali della SEM](#).

6. Esame della SEM

La divisione Ammissione Dimora esamina, se necessario in collaborazione con l'ambito direzionale Asilo, se i motivi invocati dal richiedente sono motivi umanitari ai sensi del numero 4. Se ritiene che siano dati siffatti motivi, rilascia il visto (senza ordine di stampa) in ORBIS e lo assegna alla competente rappresentanza all'estero, la quale lo stampa (n. 8). In caso contrario la SEM redige una nota in ORBIS indicante il rifiuto e i motivi dello stesso, come da formulario, dopodiché assegna nuovamente la richiesta alla rappresentanza competente, che rifiuta il visto (n. 9). Nel caso concreto specifico la SEM procede conformemente al processo definito nell'allegato 3.

7. Emolumento

Si rinuncia a prelevare un emolumento per il trattamento di una domanda di visto per motivi umanitari conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV.

Se la domanda è manifestamente infondata o se si tratta di una domanda multipla senza invocazione di fatti nuovi, prima di trattare la richiesta occorre invece incassare l'emolumento.

8. Rilascio del visto

Dopo che la SEM ha rilasciato il visto in ORBIS, il visto è erogato secondo le modalità seguenti:

- visto nazionale D;
- durata di validità: 90 giorni a contare dalla data del viaggio prevista;
- numero di entrate: 1;
- durata del soggiorno: ORBIS immette automaticamente «XXX»;
- scopo del viaggio: «Visto conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV» (da selezionare nel menu a discesa corrispondente in ORBIS).

Il visto viene stampato entro tre mesi del rilascio da parte della SEM. Durante questo lasso di tempo la rappresentanza all'estero può dare per acquisito che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto umanitario. Nel dubbio o al termine del periodo di tre mesi, la rappresentanza all'estero si mette in contatto con la SEM (divisione Ammissione Dimora).

9. Rifiuto del visto

Se considera che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto conformemente al numero 4 o su richiesta della SEM (n. 6), la rappresentanza all'estero rifiuta il visto.

In ORBIS, il visto viene rifiutato e vengono indicate le relative motivazioni. Il modulo di rifiuto viene generato direttamente dal sistema. Il documento viene salvato come allegato e può essere scaricato e stampato direttamente da ORBIS. Il formulario è consegnato personalmente o per posta al richiedente o a una persona da esso designata.

In caso di non entrata nel merito o di stralcio di una domanda occorre selezionare il motivo di rifiuto in ORBIS e giustificarlo brevemente in una nota.

10. Rimedi giuridici

In caso di rifiuto del visto sono applicabili i rimedi giuridici ordinari (opposizione alla SEM, ricorso al Tribunale amministrativo federale). Se è fatta opposizione al rifiuto del visto, la domanda è riesaminata accuratamente e circostanziatamente dalla divisione Ammissione Dimora in collaborazione con il servizio specializzato per il Paese in questione dell'ambito direzionale Asilo.

In caso di opposizione, la decisione iniziale della SEM è cancellata e rivalutata in ORBIS.

11. Lasciare il paese di soggiorno dopo la concessione del visto

Il rilascio di un visto per motivi umanitari conferisce alla persona interessata il diritto di entrare in Svizzera. È responsabilità dell'interessato nello Stato di soggiorno organizzare la propria partenza legale in collaborazione con le autorità locali. Tuttavia, l'ottenimento di un visto per motivi umanitari non garantisce l'effettiva partenza dallo stato di soggiorno. Alcuni Paesi non consentono l'uscita se la persona soggiorna illegalmente e/o non ha un passaporto nazionale. Il lasciapassare rilasciato dalla Svizzera non sostituisce il passaporto e consente solo l'ingresso in Svizzera.

12. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 16 gennaio 2023 e sostituisce la direttiva del 14 giugno 2022.

Distinti saluti
Segreteria di Stato della migrazione SEM



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

- Allegato 1: Formulario di rifiuto
- Allegato 2 (interno; Controllo di sicurezza nel quadro delle domande di visto
- Allegato 3 (interno): processo di trattamento

Copia a

destinatari delle istruzioni Visti
destinatari delle istruzioni Frontiera
destinatari delle istruzioni Asilo
Tribunale amministrativo federale